

N. 00037/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00137/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 137 del 2022, proposto dall'impresa individuale Antonio Villano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Geronimo Cardia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Trento, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Colpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Bernardi, Marialuisa Cattoni e Jessica Marica Rampone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con l'avvocato Jessica Marica Rampone in Trento, piazza Dante n. 15, presso gli uffici dell'avvocatura della Provincia;

nei confronti

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 8.6.3/2013/70, notificato all'impresa ricorrente in data 5

settembre 2022, con cui è stata ordinato di provvedere all'immediata rimozione degli apparecchi da gioco (VLT) installati all'interno della sala giochi ubicata in via Milano 136 - via Bezzecca 4 all'insegna "Sala giochi Vegas", nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi inclusa la nota n. 8.6.3/2020/4, notificata in data 4 agosto 2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trento e di Provincia Autonoma di Trento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli articoli 19 e 66 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Visto il decreto del Presidente di questo Tribunale 28 settembre 2022, n. 32;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che: A) all'art. 5, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015, come modificata dalla legge provinciale n. 15/2018, *"è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati all'art. 110, comma 6 (TULPS), a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi: a) istituti scolastici di qualsiasi grado, b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale; d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente*

da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007); e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani); f) luoghi di culto”; B) ai sensi dell’art. 14 della medesima legge provinciale, per quanto interessa in questa sede, “gli apparecchi da gioco previsti dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco”, ossia entro il 12 agosto 2022;

Considerato che la parte ricorrente, nel domandare l’annullamento del provvedimento impugnato, ha precisato che lo stesso è stato adottato in esecuzione della richiamata normativa provinciale, che *«introduce un distanziometro talmente afflittivo da vietare l’insediabilità nella sostanziale totalità del territorio, con una percentuale di interdizione rilevata pari al 96,14% e conseguente possibilità di permanenza dell’offerta in uno spazio ridotto pari al 3, 86%»;*

Considerato che in ragione di quanto precede la parte ricorrente ha prospettato una questione di legittimità costituzionale della richiamata normativa provinciale per violazione: A) dell’art. 41 Cost., perché determina *«un’interdizione sostanzialmente assoluta (anche se non totale) di esercizio sul territorio di un’attività economica lecita autorizzata dallo Stato, non giustificata neppure alla luce dell’invocato bilanciamento degli interessi coinvolti rispetto all’altro interesse costituzionalmente tutelato (i.e. la salute)»;* B) dell’art. 3 Cost. in rapporto con l’art. 41 Cost., *«sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, da un lato, e del principio di ragionevolezza, dall’altro»;* C) dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1, del 1° protocollo addizionale alla CEDU e agli artt. 16 e 17 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione, *«sotto i profili della tutela della proprietà e*

della libertà di iniziativa economica e del legittimo affidamento»; D) dell'art. 3 Cost. in rapporto con l'art. 32 Cost., perché deve ritenersi «concreto il rischio che la norma si ponga addirittura contro con lo scopo prefissato di contrasto al disturbo da gioco d'azzardo, creando zone poco controllate e nascoste in cui ben possono proliferare fenomeni criminosi in grado di incidere negativamente sulla sicurezza e sull'ordine pubblico»;

Considerato che tale questione di legittimità costituzionale non è stata esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza 27 febbraio 2019, n. 27, e che in ogni caso, avuto riguardo anche a quanto deciso dal Giudice d'appello con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 marzo 2022, n. 1766), ai fini di una compiuta valutazione della questione stessa si rende necessario disporre l'esecuzione di una verifica per appurare - sulla base degli atti di causa (compresa la consulenza di parte prodotto in primo grado dalla ricorrente) e di ogni accertamento ritenuto utile ai fini della verifica - «se, tenuto conto della conformazione del territorio del Comune di Trento e della relativa disciplina urbanistica vigente, l'applicazione del criterio della distanza di trecento metri dai siti c.d. sensibili individuati nell'art 5, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015 determini che una sostanziale preclusione alla localizzazione sull'intero territorio comunale di sale gioco come quelle gestite dall'impresa ricorrente e, comunque, quale sia la percentuale di territorio in cui tale preclusione verrebbe ad operare (ovvero, all'opposto, la percentuale di territorio disponibile sia all'insediamento di nuove sale giochi e sale scommesse od all'installazione ex novo di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, sia al trasferimento di quelle esistenti), considerati separatamente gli edifici esistenti e le strutture di possibile edificazione».

Ritenuto: A) che tale adempimento istruttorio debba essere affidato, in qualità di verificatore, al Direttore del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito (DABC) del Politecnico di Milano, con

autorizzazione ad accedere al fascicolo di causa, nonché a delegare l'incarico ad altro docente del dipartimento e/o ad avvalersi di ausiliario; B) di assegnare al verificatore il termine del 15 dicembre 2022 per depositare presso la Segreteria di questo Tribunale la relazione recante la descrizione delle attività svolte per eseguire l'incarico ricevuto e la risposta al quesito innanzi indicato; C) che al verificatore vada riconosciuto un anticipo sul compenso spettante pari a € 2.000,00 (duemila/00), da porsi provvisoriamente a carico della parte ricorrente;

Considerato che - in ragione di quanto precede e avuto riguardo altresì al pregiudizio, di natura essenzialmente economica, lamentato dalla parte ricorrente - a tale pregiudizio sia possibile ovviare fissando sin d'ora, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., l'udienza pubblica del 9 febbraio 2023 per la trattazione del merito del ricorso;

Considerato che, in ragione della complessità delle questioni oggetto del giudizio, sussistono comunque i presupposti per compensare integralmente le spese della presente fase cautelare tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, dispone l'esecuzione della verifica indicata in motivazione, demandando l'esecuzione di tale incombenza istruttorio al Direttore del Dipartimento Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito - DABC del Politecnico di Milano, con le autorizzazioni specificate in motivazione. Pone a carico dell'appellante un acconto di € 2.000,00, da corrispondere al verificatore su sua richiesta. Fissa il termine del 15 dicembre 2022 per il deposito della relazione indicata in motivazione presso la Segreteria di questo Tribunale.

Fissa per la trattazione del merito di causa l'udienza pubblica del 9 febbraio 2023.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

Antonia Tassinari, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Polidori

IL PRESIDENTE

Fulvio Rocco